



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLE TASSE DOVUTE DAGLI ISCRITTI E GESTIONE PER MANCATO VERSAMENTO

Approvato dal Consiglio direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catania con deliberazione n. 61 del 30 maggio 2023.

1. Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione dei contributi annuali dovuti dagli iscritti all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catania nonché le modalità di gestione del mancato versamento degli stessi, ivi compresa la procedura attuata dal Consiglio per l'applicazione dei relativi provvedimenti.

2. Funzione della tassa

I contributi costituiscono le entrate del bilancio del Consiglio dell'Ordine e sono finalizzati a garantire il funzionamento, l'autonomia gestionale ed il perseguimento degli scopi istituzionali dell'ente, nel rispetto della normativa vigente.

3. Obbligatorietà

La tassa dovuta dall'iscritto all'Ordine Professionale ha natura tributaria ed è obbligatoria ai sensi del D. Lgs. C.P.S 233/1946. La delibera di accoglimento della domanda di iscrizione determina la nascita, in favore dell'Ordine, del diritto alla riscossione della tassa e l'obbligo di pagamento a carico dell'iscritto all'Ordine, per tutta la durata dell'iscrizione del professionista in seno al relativo Albo.

La tassa è annuale ed è dovuta per anno solare. Qualunque sia, nel corso dell'anno, la data dell'iscrizione, essa è dovuta per l'intero anno di riferimento. La tassa è unica e non frazionabile in funzione dei periodi di permanenza dell'iscrizione nell'anno; l'obbligo del pagamento della tassa permane per tutto il periodo di iscrizione all'Albo, senza eccezione alcuna.

4. Determinazione della Tassa

La determinazione della misura dei contributi a carico dell'iscritto avviene, ai sensi e per gli effetti dell'art 4, comma 2, del D. Lgs. C.P.S 233/1946 come modificato dalla legge 3/2018.

Il Consiglio può stabilire ai sensi della Legge 11 gennaio 2018, n. 3, capo II Professioni Sanitarie, art. 4, capo I, art. 3, lettera g), una tassa annuale diversificata a favore di specifiche categorie di professionisti, tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti, o di particolari status soggettivi, acquisendo una specifica approvazione in seduta Assembleare.

5. Comunicazione della Tassa

Il Presidente dell'Ordine informa annualmente gli iscritti, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, dell'importo della quota a valere per l'anno successivo e delle modalità di pagamento.



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Il pagamento della quota dovrà essere effettuato secondo le modalità stabilite dal Consiglio e indicate nella richiesta di pagamento, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ordine.

L'avviso di pagamento all'indirizzo di Posta elettronica Certificata o, solo in mancanza, all'indirizzo di residenza comunicato dall'iscritto.

Resta inteso che l'Ordine non è responsabile della mancata presa visione dell'avviso di pagamento, posto che l'iscritto è consapevole del suo obbligo di versamento annuale e può attingere le informazioni dal sito web istituzionale dell'Ordine.

6.Modalità di pagamento

Tutti gli iscritti sono tenuti al pagamento della quota entro il 30 aprile di ciascun anno ed è possibile procedere al versamento mediante pagoPA, da effettuarsi attraverso i seguenti canali:

- sisal Lottomatica, tabacchi;
- sul sito istituzionale dell'Ordine, in seno all'Area Riservata;
- presso la sede dell'Ordine, con carta di credito/bancomat.

7.Cancellazione dell'iscritto dall'Albo

La cancellazione determina l'estinzione dell'obbligo del pagamento della Tassa a far data dall'anno successivo a quello della decorrenza del provvedimento. L'iscritto è tenuto al versamento della quota di iscrizione relativamente all'anno in cui è avvenuta la richiesta di cancellazione.

Non sarà possibile procedere alla cancellazione su richiesta nel caso in cui l'iscritto non sia in regola con il pagamento di tutte le quote pregresse di iscrizione all'Albo; parimenti non sarà possibile il trasferimento ad altro Ordine nel caso in cui l'iscritto non sia in regola con il pagamento di tutte le quote pregresse di iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. c) del D.P.R 221/50. Le medesime determinazioni valgono per eventuali morosità maturate nei versamenti contributivi ENPAM.

La cancellazione per decesso dell'iscritto decorre sempre dalla data di morte dello stesso; nessuna quota potrà essere richiesta per l'anno in corso e per gli anni successivi, nel caso in cui si verificano ritardi nella comunicazione da parte degli eredi o per mancata conoscenza del decesso.

La cancellazione per la perdita dei diritti civili comporta la cessazione dell'obbligo del pagamento della tassa dall'anno successivo alla data di pubblicazione della sentenza.

Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati non costituisce in alcun modo tacita richiesta di cancellazione dall'Ordine. Al contrario, darà luogo all'avvio della procedura di cancellazione per morosità.

8.Reiscrizione

La reiscrizione all'Albo comporta l'obbligo del pagamento delle tasse con le stesse modalità previste per le nuove iscrizioni. Solo laddove la reiscrizione sia deliberata entro i tre mesi successivi alla cancellazione, il professionista potrà mantenere il medesimo numero di iscrizione all'Albo.



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

9.Sospensione dall'esercizio professionale

In caso di sospensione dall'esercizio professionale, la tassa è integralmente dovuta per tutta la durata della sospensione, considerato che la stessa non fa venir meno l'appartenenza dell'iscritto all'Albo ma ne impedisce soltanto e temporaneamente l'esercizio della professione.

10.Mancato versamento della quota: procedura di recupero.

1° SOLLECITO. Decorsi sessanta giorni dal termine del pagamento della tassa (30 aprile) senza che l'iscritto abbia provveduto al pagamento, il dipendente incaricato procederà ad inviare un sollecito bonario via PEC o, in assenza di comunicazione dell'indirizzo PEC all'Ordine, tramite raccomandata A/R. Nella medesima comunicazione verranno indicate all'iscritto tutte le conseguenze cui questi sarà sottoposto in caso di mancato pagamento, nel rispetto del presente regolamento.

2° SOLLECITO. Decorsi sessanta giorni dal termine del 1° SOLLECITO senza che l'iscritto abbia provveduto al pagamento della quota dovuta, si procederà ad inviare un secondo sollecito bonario, di pagamento maggiorato dagli interessi moratori pari al 10% dell'importo della tassa da versare e delle spese postali laddove sostenute dall'ufficio, via PEC o, in assenza di comunicazione dell'indirizzo PEC all'Ordine, tramite raccomandata A/R.

Non è consentito alcun pagamento parziale degli importi dovuti.

Dopo aver esperito i due solleciti di cui sopra, in caso di mancato pagamento, si attiveranno le procedure di convocazione dell'iscritto presso la sede dell'Ordine, ai sensi del D.Lgs. C.P.S. n. 233/46 e s.m.i. per l'audizione con il Presidente.

11.Inadempimento

Il Presidente vigila sul pagamento delle quote da parte di tutti gli iscritti.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, se la morosità persiste nonostante quanto previsto in seno all'art. 10, il Presidente procederà a convocare, tramite PEC e/o Racc. A/R, l'iscritto, nel rispetto D. Lgs. C.P.S 233/1946. La cancellazione per morosità verrà pronunciata dopo aver sentito l'interessato, ovvero, dopo la mancata risposta del medesimo ai sensi del D.Lgs. C.P.S. n. 233/46 come modificato dalla legge 3/2018 se il pagamento delle somme dovute non sarà effettuato nel termine dei 15 giorni successivi alla data prevista per la convocazione stessa.

L'attivazione delle procedure di cancellazione per morosità nel pagamento della tassa comporta il pagamento oltre che dell'annualità dovuta, anche degli importi relativi agli interessi moratori ed i diritti per la notifica dei relativi atti (spese amministrative).

La cancellazione ha efficacia in tutto il territorio nazionale.

Il provvedimento di cancellazione per morosità diventa esecutivo decorso il termine trenta giorni dalla notifica della relativa delibera se l'interessato non ha proposto ricorso alla CCEPS che, ai sensi dell'art 53 del D.P.R. 221/50, ha effetto sospensivo.



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

In caso di avvenuto pagamento entro il termine di trenta giorni dalla notifica della delibera, il provvedimento di cancellazione non produce effetti. La reinscrizione entro tre mesi dalla cancellazione consente al sanitario di mantenere lo stesso numero di iscrizione.

12. Comunicazione di cancellazione.

Il Presidente procede con apposita comunicazione a mezzo PEC o con raccomandata A/R, a comunicare al Professionista il provvedimento adottato e conseguentemente, si procederà a trasmettere a tutti gli Ordini di Italia ed agli enti ai quali deve essere inviato l'albo a norma dell'art. 2 del D.P.R. 221/50 i provvedimenti definitivi ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 221/50. L'attività di recupero degli importi dovuti all'Ente, successivi alla cancellazione dell'iscritto, sarà affidata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione.

13. Recupero coattivo pluriennale delle quote non riscosse

Anche nel caso in cui il mancato pagamento della quota di iscrizione non sia circoscritto ad una sola annualità bensì riferito ad un lasso temporale pluriennale, ferma restando la procedura disciplinata in seno agli art. 11 e 12, verrà attivata la procedura di riscossione coattiva tramite concessionario all'uopo individuato nell'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

14. Inesigibilità

La quota annuale può essere dichiarata inesigibile dal Consiglio dell'Ordine nei seguenti casi:

- decesso dell'iscritto;
- reiterata irreperibilità e conseguente impossibilità di promuovere azioni;
- antieconomicità dell'azione di recupero;

In questi casi il credito sarà dichiarato inesigibile dal Consiglio che, pertanto, ometterà ogni azione successiva finalizzata al recupero.

14. Entrata in vigore

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catania, nella seduta del 30.05.2023, con delibera n. 61, sarà trasmessa alla FNOMCeO per l'approvazione da parte del Comitato Centrale e, conseguentemente trasmessa al Ministero della Salute che, ai sensi dell'art. 35 del DPR 5 aprile 1950 n. 221, nel termine di tre mesi può, con decreto motivato, disporre l'annullamento per motivi di legittimità.

Il presente Regolamento è reso pubblico mediante inserimento sul sito istituzionale dell'OMCeO.

